VERBALE DI ACCORDO

Roma, 5 luglio 2006

tra

Anaepa-Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae-Casartigiani, Claai

е

Fe.n.e.a.l.-U.I.L., F.i.l.c.a.-C.I.S.L., F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L.

si conviene quanto segue

A. POLITICHE DI CONTRASTO AL LAVORO IRREGOLARE E MISURE DI CONTENIMENTO DEL COSTO DEL LAVORO

Le Associazioni dell'artigianato e delle PMI e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori

Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, nell'ambito delle politiche del lavoro dirette a favorire l'occupazione regolare ed a contrastare la attività abusive ed il lavoro sommerso nel settore delle costruzioni, nel confermare gli impegni ed i contenuti dell'Avviso Comune sottoscritto il 16 dicembre 2003, convengono di sviluppare azioni congiunte nei confronti degli organi di Governo al fine di perseguire l'obiettivo di far emergere il lavoro non regolare anche attraverso l'introduzione di specifiche norme di legge.

In particolare, le Parti ribadiscono l'obbligo per tutte le Casse edili alle quali partecipano Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil di riconoscere l'applicazione del CCNL 1° ottobre 2004 per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e PMI nonché dei contenuti del presente accordo.

Le Parti ribadiscono, infine, la necessità di un intervento specifico sul tema del collocamento obbligatorio che tenga conto delle peculiarità del lavoro in edilizia.

B. AUMENTI RETRIBUTIVI

Le Parti sottoscritte:

Visto l'Allegato C del CCNL 1° ottobre 2004, nella parte (Lettera C, punto 3, secondo capoverso) che, in conformità all'accordo interconfederale 17 marzo 2004, prevede che la tutela delle retribuzioni venga attuata mediante l'adeguamento delle retribuzioni nazionali all'inflazione stabilita attraverso la contrattazione triangolare, in sede di politica dei redditi, in assenza della quale si faccia riferimento ad un tasso d'inflazione concordato tra le Parti nazionali sulla base degli indicatori disponibili;

6, 12

B

A Mili

The Ry

V 8"

1

Visto che, in attuazione dell'Accordo 17 marzo 2004 su richiamato, l'art. 101 del CCNL 1° ottobre 2004 ha stabilito gli aumenti retributivi per gli anni 2004 e 2005 prendendo a riferimento i tassi di inflazione concordata mentre per gli anni 2006 e 2007 gli aumenti retributivi sono stati definiti assumendo a riferimento i tassi di inflazione programmata indicati dal DPEF 2004-2007;

Rilevato che le altre Parti sociali del settore hanno di recente stabilito per il biennio 2006-2007 incrementi salariali sulla base di tassi di inflazione superiori a quelli indicati, per detti anni, all'art.101 del CCNL 1° ottobre 2004, tali da determinare un cospicuo scostamento tra i minimi di paga base vigenti e previsti per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e PMI e quelli vigenti e previsti per i lavoratori dipendenti delle imprese industriali e della cooperazione rappresentate dall'Ance, dall'Aniem-Confapi e dalle Organizzazioni della cooperazione;

convengono quanto segue

- 1. Gli incrementi retributivi concordati per il biennio 2004-2005 sono considerati in linea con l'inflazione reale e realizzano, di conseguenza, la tutela del potere di acquisto delle retribuzioni nazionali;
- 2. In applicazione dei principi contenuti nella dichiarazione comune all'art. 101 del CCNL 1° ottobre 2004, al fine di evitare che si creino sostanziali differenziali retributivi tra i lavoratori del settore artigiano e delle PMI e quelli dei lavoratori dipendenti delle altre imprese del settore, si conviene, in via eccezionale e non ripetitiva, di adeguare i tassi di inflazione presi a riferimento per il biennio 2006-2007 dal richiamato art. 101.
- 3. Gli aumenti retributivi concordati con il presente accordo si intendono esaustivi delle previsioni inflattive relative al biennio 2006 e 2007.
- 4. In conseguenza dell'adeguamento economico concordato, i minimi di paga base per gli operai ed i minimi di stipendio per gli impiegati indicati nell'allegato A del CCNL 1° ottobre 2004 sono determinati, per il biennio 2006/2007, secondo gli importi e con le decorrenze stabiliti nella tabella allegata.

C. ACCORDI LOCALI

- 1. In attuazione del 5° capoverso dell'art. 42 del CCNL 1° ottobre 2004, la rinegoziazione dell'elemento economico territoriale da parte delle Organizzazioni territoriali dell'artigianato e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali sottoscritte, sarà effettuata entro la misura massima del 3% dei minimi di paga base e di stipendio in vigore al 1° luglio 2006 ed entro l'ulteriore misura massima del 4 % dei minimi di paga base e di stipendio in vigore al 1° luglio 2006 con decorrenza non anteriore al 1° settembre 2007.
- 2. Le parti concordano che gli importi dell'EET in atto alla data del presente accordo sono conglobati nella ITS e nel Premio di Produzione.

- My

\$ 8

2

- 3. L'elemento economico territoriale di cui al punto 4) sarà concordato in sede regionale o territoriale tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, utilizzando a tal fine gli indicatori previsti dal 3° e 4° capoverso del citato art. 42 del CCNL 1° ottobre 2004.
- 4. Le Parti si danno atto che la struttura dell'erogazione di cui sopra è stata definita in coerenza con quanto previsto dal Protocollo nazionale 23 luglio-23 dicembre 1993, dall'art.42 del CCNL 1° ottobre 2004 e dall'art.2 del decreto legge 25 maggio 1997, n.67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n.135.

D. NOTA A VERBALE

Le parti concordano di procedere ad una verifica in tempi brevi sulla nota a verbale inserita nell'art. 24 del CCNL 1 ottobre 2004 per l'artigianato e le PMI, in ordine alla efficacia della nota stessa rispetto all'esigenza di chiarire il trattamento fiscale e contributivo della trasferta. Nel caso si rilevi che permangono elementi di incertezza riguardo alla normativa applicabile, le parti si impegnano ad aprire un confronto per l'eventuale modifica od integrazione della nota stessa.

E. FONDO PER L'APPRENDISTATO - ART. 12 ALLEGATO D DEL CCNL 1° OTTOBRE 2004

Le Parti prendono atto che è ancora in corso il confronto avviato con l'Ance, ai sensi dell'art. 2 dell'accordo nazionale 18 dicembre 1998, per l'attuazione, da parte delle Casse edili industriali, degli adempimenti e delle modalità indispensabili per il finanziamento e la corresponsione delle prestazioni previste a favore degli apprendisti dipendenti delle imprese artigiane e PMI dall'art.12 dell'Allegato D del CCNL 1° ottobre 2004.

Poiché, a causa del protrarsi del confronto a livello nazionale, le imprese iscritte alle Casse edili industriali non sono ancora in condizioni di conoscere le modalità operative per far fronte alle obbligazioni riguardanti la contribuzione e la corresponsione delle prestazioni contrattuali a favore degli apprendisti interessati, le Parti convengono di rinviare l'entrata a regime della disciplina prevista dall'art. 12 dell'Allegato D e dall'Allegato L del CCNL 1° ottobre 2004.

Di conseguenza, ferma restando la validità normativa dell'accordo nazionale 20 marzo 2006, sono sospesi i termini ivi indicati per la contribuzione da parte delle imprese alle Casse edili e per la corresponsione delle prestazioni a favore degli apprendisti.

Nelle regioni e/o province nelle quali siano stati già stipulati o intervengano accordi di attuazione delle previsioni contrattuali, le competenti Parti territoriali si incontreranno per operare il coordinamento con i contenuti della presente intesa, tenendo presente l'esigenza di assicurare parità di costi per le imprese che appligano il presente contratto e che occupano apprendisti.

6B.

Al.

18

3

Le Parti procederanno a definire l'intera disciplina contrattuale prevista dall'art.12 dell'Allegato D e dall'Allegato L entro e non oltre il 31 ottobre 2006, prevedendo eventuali soluzioni transattive per il periodo pregresso.

F. DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

A seguito della sentenza n.50/2005 della Corte Costituzionale ed in attesa di un definitivo chiarimento da parte degli Organi legislativi e ministeriali e/o dalle Regioni in materia di formazione agli apprendisti, le Parti convengono di ripristinare l'obbligo di 120 ore di formazione per tutti gli apprendisti professionalizzati.

Di conseguenza è sospesa la previsione di cui al 2° capoverso dell'articolo 10 dell'Allegato D del CCNL 1° ottobre 2004.

Letto, confermato e sottoscritto

CNA COSTRUZIONI

FIAE CASARTIGIANI

AUMENTI RETRIBUTIVI														
Livelli	Aumenti													
Liveili	01/03/2006	01/07/2006	01/01/2007	01/06/2007										
7°	€ 31,54	€ 31,54	€ 28,66	€ 31,54										
6°	€ 27,69	€ 27,69	€ 24,92	€ 27,69										
5°	€ 23,08	€ 23,08	€ 20,77	€ 23,08										
4°	€ 21,38	€ 21,38	€ 19,25	€ 21,38										
3°	€ 20,00	€ 20,00	€ 18,00	€ 20,00										
2°	€ 17,69	€ 17,69	€ 15,92	€ 17,69										
1°	€ 15,38	€ 15,38	€ 13,85	€ 15,38										

	1
K	4
1	4
	4

MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO																	
Livelli	1 marzo 2006								1 luglio 2006								
	Paga base	Ex conting.		e.d.r.		Totale		Paga base		Ex conting.		e.d.r.		Totale			
7°	€ 1.204,73	€	534,28	€	10,33	€	1.749,34	€	1.236,27	€	534,28	€	10,33	€	1.780,88		
6°	€ 1.052,81	€	529,11	€	10,33	€	1.592,25	€	1.080,50	€	529,11	€	10,33	€	1.619,94		
5°	€ 877,11	€	522,91	€	10,33	€	1.410,35	€	900,19	€	522,91	€	10,33	€	1.433,43		
4°	€ 812,38	€	520,12	€	10,33	€	1.342,83	€	833,76	€	520,12	€	10,33	€	1.364,21		
3°	€ 759,73	€	517,85	€	10,33	€	1.287,91	€	779,73	€	517,85	€	10,33	€	1.307,91		
2°	€ 671,36	€	515,27	€	10,33	€	1.196,96	€	689,05	€	515,27	€	10,33	€	1.214,65		
1°	€ 587,70	€	512,58	€	10,33	€	1.110,61	€	603,08	€	512,58	€	10,33	€	1.125,99		

MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO																		
Livelli		1 gennaio 2007								1 giugno 2007								
	Paga base		Ex conting.		e.d.r.		Totale		Paga base		Ex conting.		e.d.r.		Totale			
7°	€	1.264,93	€	534,28	€	10,33	€	1.809,54	€	1.296,47	€	534,28	€	10,33	€	1.841,08		
6°	€	1.105,42	€	529,11	€	10,33	€	1.644,86	€	1.133,11	€	529,11	€	10,33	€	1.672,55		
5°	€	920,96	€	522,91	€	10,33	€	1.454,20	€	944,04	€	522,91	€	10,33	€	1.477,28		
4°	€	853,01	€	520,12	€	10,33	€	1.383,46	€	874,39	€	520,12	€	10,33	€	1.404,84		
3°	€	797,73	€	517,85	€	10,33	€	1.325,91	€	817,73	€	517,85	€	10,33	€	1.345,91		
2°	€	704,97	€	515,27	€	10,33	€	1.230,57	€	722,67	€	515,27	€	10,33	€	1.248,27		
1°	€	616,93	€	512,58	€	10,33	€	1.139,84	€	632,31	€	512,58	€	10,33	€	1.155,22		

of and got and and